

Il sottoscritto Avv. Michele Dulvi Corcione attesta che la presente copia informatica per immagine è conforme all'originale estratta dal corrispondente fascicolo di causa con oscuramento delle generalità del ricorrente.

Afragola, 14.04.2025

Avv. Michele Dulvi Corcione

Pubblicato il 10/04/2025

N. 02097/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00599/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 599 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Cuccu, Filippo Follesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del giudizio di non idoneità emesso dalla commissione medica del Centro Aeromedico Psicofisiologico dell'Aeronautica Militare di Roma, afferente la

M_D AB05933 REG2025 0190414 15-04-2025

partecipazione al concorso per il reclutamento di n. 786 Volontari in Ferma Prefissata (VFP4) nell'Aeronautica Militare per il 2024, riservato ai Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFP1), notificato a mani proprie in data 24.10.2024, con il quale -OMISSIS- è stato giudicato "NON IDONEO" quale VFP4 nell'A.M., con CU coefficiente 4, per le seguenti motivazioni "... residuo di tatuaggio 3 medio inferiore posteriore gamba gamba sinistra non compatibile...";

b) in parte qua, nei limiti dell'interesse dell'odierno ricorrente e per quanto lesivo, del comma c) contenuto nell'Allegato C del bando di concorso per il reclutamento di n. 786 VFP4 nell'Aeronautica Militare per l'anno 2024 laddove dispone l'esclusione del candidato "che presenti tatuaggi ... se lesivi del decoro dell'uniforme";

c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del Decreto del Ministero della Difesa prot. n. M_D AB05933 REG2025 0076652 del 11.02.2025, con il quale l'Amministrazione ha approvato e pubblicato la graduatoria di merito relativa al concorso per il reclutamento di n. 4230 Volontari in Ferma Prefissata di cui n. 786 VFP4 nell'Aeronautica Militare; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di -OMISSIS-;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente è stato escluso dal concorso *de quo* con provvedimento del 24/10/2024 per la presenza di “... *residuo di tatuaggio 3 medio inferiore posteriore gamba sinistra non compatibile...*”;

Premesso altresì che parte ricorrente ha contestato l’abnormità e irrazionalità della decisione dell’Amministrazione, deducendo che il disegno in questione, già al momento di effettuazione degli accertamenti sanitari, era sbiadito, in quanto già in fase di rimozione e comunque insuscettibile di ledere il decoro militare dal momento che non era visibile una volta indossata l’uniforme di servizio;

Premesso infine che, a seguito di ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 17/02/2025, l’Amministrazione ha reso noto che “*in sede di visita, non si è provveduto all’acquisizione di documentazione fotografica e/o di ogni altra eventuale documentazione visiva del tatuaggio del ricorrente*”, mentre, dall’altra parte, il ricorrente ha depositato documentazione fotografica a sostegno delle proprie censure;

Considerato che, in base alle norme tecniche applicabili in materia, la presenza di un tatuaggio sul candidato comporta il giudizio di inidoneità se lo stesso è visibile “*con qualsiasi formazione in uso*” ovvero se, anche quando non visibile, è, a causa delle dimensioni, del contenuto o della natura, deturpante o contrario al decoro dell’uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme;

Considerato che il Consiglio di Stato, in tema di esclusione da una selezione concorsuale per presenza di tatuaggi sulla cute del candidato, sulla base della normativa richiamata, ha da tempo individuato due distinte fattispecie,

entrambe rilevanti ai fini della dichiarazione di non idoneità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2012, n. 3525):

a) quella della presenza di “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, in relazione alla quale nessuna rilevanza assume la “particolare natura” ovvero il “contenuto” del tatuaggio;

b) quella della presenza di tatuaggi che, a prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall’uniforme, “per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme” (vedi anche TAR Lazio, I-bis, 16 maggio 2022, n. 6059);

Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare e avendo analizzato le fotografie versate in atti da parte del ricorrente, che:

- il tatuaggio in questione non è visibile con l’uniforme di servizio, in quanto coperto dai calzini;

- non si può ritenere che il tatuaggio abbia un contenuto deturpante, offensivo o indice di personalità abnorme, sì da renderlo assolutamente vietato, dal momento che, essendo ormai praticamente del tutto rimosso e non avendo l’Amministrazione prodotto documentazione fotografica effettuata all’atto degli accertamenti sanitari, non è possibile formulare un giudizio in tal senso;

Rilevato, infine, che con motivi aggiunti è stata ritualmente impugnata la graduatoria di merito nelle more approvata;

Ritenuto che, pertanto, appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, ai fini dell’ammissione con riserva del ricorrente al completamento dell’iter concorsuale;

Ritenuto, da ultimo, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso, nonché dell’elenco nominativo di tutti i controinteressati

(corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare per il merito la pubblica udienza del giorno 15 ottobre 2025, ore di rito e che le spese della presente fase debbano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- ammette "con riserva" il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa, per il merito, la pubblica udienza del giorno 15 ottobre 2025, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4,

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Gianluca Amenta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Amenta

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.